

## **Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Camera di Commercio di Arezzo - Siena**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità e compiti
- Art. 3 – Composizione
- Art. 4 – Durata in carica
- Art. 5 – Compiti del Presidente
- Art. 6 – Convocazioni
- Art. 7 – Deliberazioni
- Art. 8 – Relazione Annuale
- Art. 9 – Collaborazione con altri organismi
- Art. 10 – Trattamento dei dati personali
- Art. 11 – Validità e modifiche del Regolamento

### **Art. 1 (Oggetto del Regolamento)**

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena (di seguito Camera di Commercio di Arezzo - Siena), istituito con determinazione del Segretario Generale n. 412 del 14/11/2014 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Il Comitato ha sede presso la **Camera di Commercio di Arezzo – Siena , via Spallanzani 25 (Ar).**

Il Comitato esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione mette a disposizione sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti.

L'Ente Camerale fornisce tempestivamente e/o in via preventiva al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti.

### **Art. 2 (Finalità e compiti)**

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze ad esso demandate.

#### 1) Compiti propositivi

Il Comitato è titolare del potere propositivo nei confronti della Camera di Commercio di Arezzo - Siena che si esplica attraverso proposte tese a suggerire l'adozione di atti, provvedimenti, determinazioni e iniziative dirette ad assicurare parità e pari opportunità di genere, a rafforzare la

tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e a garantire l'assenza di discriminazioni dirette ed indirette. Può acquisire ed elaborare dati ed informazioni, al fine di poter formulare proposte in ordine ai temi di competenza anche al fine di migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative.

Il Comitato ha competenze nel proporre l'adozione di:

- piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne;
- iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e a diffondere la cultura delle pari opportunità anche sulla base delle direttive comunitarie;
- iniziative dirette a curare l'informazione e la formazione per una cultura orientata al rispetto del lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità;
- strumenti di analisi dei fabbisogni e programmazione di genere anche con l'ausilio di indagini personalizzate rivolte a tutto il personale;
- iniziative volte alla diffusione della conoscenza sui problemi delle pari opportunità;
- azioni atte a favorire condizione di benessere lavorativo rimuovendo eventuali discriminazioni e/o violenze morali, sessuali, psicologiche nonché fenomeni quali il mobbing.

## 2) Compiti consultivi

Il Comitato è competente nel formulare pareri riguardo a progetti di riorganizzazione dell'Ente, piani di formazione del personale, forme di flessibilità lavorativa, contrattazione integrativa sui temi di propria competenza, orario di lavoro e criteri di valutazione del personale.

## 3) Compiti di verifica

Il Comitato è competente nell'effettuare azioni di verifica su:

- i risultati delle azioni positive intraprese a seguito di indagini di benessere organizzativo o altro;
- il livello di prevenzione del disagio lavorativo a seguito di azioni messe in atto;
- gli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

## **Art. 3 (Composizione)**

Il Comitato ha composizione paritetica ed è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
- da altrettanti membri supplenti, i quali partecipano alle riunioni soltanto in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari secondo un ordine di rotazione.

I componenti effettivi e relativi supplenti sono nominati con atto del Dirigente competente per la gestione del personale.

La Giunta camerale individua il Dirigente chiamato a svolgere le funzioni di Presidente.

**Art. 4**  
**(Durata in carica)**

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà comunicazione anche alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

**Art. 5**  
**(Compiti del Presidente)**

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Ente e ne assicura il suo regolare funzionamento. In caso di assenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Ente.

**Art. 6**  
**(Convocazioni)**

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno 2 volte all'anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno il 1/3 dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 2 giorni, prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al componente supplente.

Le convocazioni vengono portate a conoscenza dei dipendenti dell'Ente nello stesso giorno dell'invio.

**Art. 7**  
**(Deliberazioni)**

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario individuato dal Dirigente competente all'atto della costituzione del Comitato.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica ed il verbale è firmato dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione e dal Segretario. I verbali vengono pubblicati in forma sintetica sul sito istituzionale dell'Ente.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Segretario Generale per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Le deliberazioni approvate sono custodite a cura del Presidente del Comitato.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata al Segretario Generale.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni soggetti anche esterni all'Amministrazione. Tali soggetti non hanno poteri di voto.

### **Art. 8 (Relazione Annuale)**

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato una relazione sulla situazione del personale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.

La relazione tiene anche conto dei dati e delle informazioni fornite dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure per realizzare parità e pari opportunità di genere tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

### **Art. 9 (Collaborazione con altri Organismi)**

Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità.

Il Comitato può collaborare in particolare e per quanto di specifica competenza per ciascun soggetto con:

- il Consigliere Nazionale, Regionale e/o Provinciale di Parità;
- l'UNAR – Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali costituito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità.

### **Art. 10 (Trattamento dei dati personali)**

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

### **Art. 11**

### **(Validità e modifiche del Regolamento)**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento, approvate con la maggioranza del 50% + 1 dei componenti del Comitato, sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.